

## TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Congedo — Seguito della discussione dello schema di legge per la creazione di una classe temporanea nella Corte di appello di Casale — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamenti dei deputati Deandreis e Bottero all'articolo 5, oppugnati dal ministro di grazia e giustizia — Opposizioni del deputato Chiaves a quell'articolo ed all'intero progetto, e parole in difesa del ministro e del relatore Sineo — L'emendamento del deputato Bottero è ritirato, e quello del deputato Deandreis è rigettato — Approvazione dell'articolo — Osservazioni e aggiunta del ministro sull'articolo 6 — Osservazioni del relatore Sineo — È approvato — Volazione e rigetto dell'intero progetto di legge — Relazione sul disegno di legge per un prestito di 50 milioni — Se ne delibera la discussione per domani — Volazione ed approvazione dei disegni di legge per indennità al signor Morse inventore di un apparecchio telegrafico, e per riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MONTICELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

### CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavalli chiede alla Camera un congedo di giorni 20 per recarsi all'estero per affari d'urgenza.

(È accordato.)

(Il processo verbale è approvato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E RIGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CASALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria presso la Corte d'appello di Casale.

La discussione era rimasta all'articolo 3.

Domando al signor ministro se aderisce alla redazione della Commissione.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Circa l'articolo 3, la proposta della Commissione non differisce da quella del Ministero, salvo che essa divide questo articolo in due parti.

Trattandosi di un articolo che non è molto lungo, io non vedrei la necessità di questa variazione; ad ogni modo, se la Commissione insiste, io non farò difficoltà.

**SINEO**, relatore. La Commissione non insiste.

**PRESIDENTE.** Allora darò lettura dell'articolo 3, e lo metto ai voti

« La classe temporaria concorrerà colle altre alla spedizione degli affari civili e criminali, secondo le disposizioni che verranno fatte con decreto reale, e sarà pure applicabile alla medesima il disposto dell'articolo 4 del regio decreto del 21 aprile 1848. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. La classe temporaria dovrà cessare non appena le altre classi sieno in grado di tenere le regolari loro sedute e sia cessato l'arretrato.

« La soppressione sarà dichiarata con decreto reale da inserirsi negli atti del Governo. »

(La Camera approva.)

Ora darò lettura dell'articolo 5.

Il Ministero aderisce alla redazione della Commissione?

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Aderisco, riservandomi di esporre i motivi che a ciò fare m'inducono.

**PRESIDENTE.** Ne darò lettura:

« I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria, verranno contemporaneamente alla soppressione della medesima, posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio.

« Potranno anche quelli fra i suddetti consiglieri, i quali venissero posti in aspettativa, essere dal Governo destinati presso altre Corti d'appello del regno; in questo caso sarà ai medesimi conservata od assegnata di nuovo la totalità del loro stipendio. »

Il signor ministro vuol prima esporre i motivi della sua adesione?

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Parlerò dopo l'onorevole Deandreis.

**DEANDREIS.** La redazione di quest'articolo pare a me lasci desiderare un'aggiunta, la quale ponga il Ministero nella posizione di poter con maggior larghezza provvedere ai bisogni di questa nuova classe. Sette consiglieri di Appello non li potrà il Ministero improvvisare; bisogna necessariamente che li scelga nelle persone le quali abbiano dato nel foro o nella carriera della magistratura un conto sufficiente della loro capacità. Sono persuaso che il ministro sarà geloso di inaugurare questa classe in modo che concilii quel rispetto che è necessario le sia dovuto. Ora, dove e in qual ceto il ministro potrà trovare questi sette consiglieri? Io suppongo che li cerchi nel foro; ma i soggetti più distinti, faccio un'ipotesi, i soggetti che sono collocati in luogo più eminente nel foro, è facile prevedere che ricuseranno l'offerta. Il ministro non li vorrà cercare, ne son certo, nei ranghi più subalterni, fra coloro ai quali è mal riuscita la prova del patrocinio. Adunque li dovrà cercare nelle funzioni più o meno elevate della gerarchia giudiziaria.

Ora se, come scorgo dalla relazione, cessati i lavori della classe (e questi lavori non potranno progredire oltre un periodo di cinque o di otto mesi), se, cessati i lavori della classe, questi soggetti cadono in disponibilità, che cosa ne avviene? Che il ministro troverà degli ostacoli, troverà ripugnanza alle sue proposte per parte di tutti coloro i quali godono di uno stipendio maggiore della metà delle lire 4500; se lo stipendio assegnato ai consiglieri è, come è realmente, di lire 4500, se il trattamento di disponibilità si riduce alla metà delle 4500, egli è evidente che tutti coloro i quali, o membri degli uffici generali, o presidenti dei tribunali, o giudici, o collocati in una posizione della gerarchia da poter aspirare a disimpegnare la carica, da poter fissare l'attenzione del ministro per questa classe di circostanza, costoro incontreranno la certezza di essere compensati coll'onore di disimpegnare le funzioni di consigliere, o di passare in disponibilità colla metà dello stipendio, con uno stipendio cioè inferiore a quello di cui godevano prima. Non credo che il ministro vorrà imporlo a coloro che potrebbero esservi chiamati anche loro malgrado, il che certo ripugna; in conseguenza dovrà il ministro di necessità portare le sue indagini sopra coloro i quali, al momento in cui sono scelti, godono di uno stipendio inferiore od eguale a lire 2250.

Per ovviare a questi inconvenienti, mi pare che là dove si dice: « I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima... » fin qui va bene, si potrebbe aggiungere: « collocati nel posto che prima occupavano, o posti in aspettativa, ecc. »

Io sono pronto ad accogliere le osservazioni che potranno essere fatte; ma se la Camera sarà disposta a votare questa classe riconosciuta necessaria dal Ministero, dovrà essere egualmente gelosa di somministrare al Ministero il mezzo di organizzarla in modo decoroso, in modo che, per riparare ad un inconveniente, non si

cada in un inconveniente maggiore, e tale che sia di ostacolo alla formazione della classe, quale è nello spirito del Ministero di doverla formare. In questa maniera si sarebbe, a mio avviso, riparato a tutto.

Si potrebbe obiettare: ma allora un presidente di tribunale, un membro di ufficio generale, interinalmente chiamato a disimpegnare queste funzioni, un membro di un altro ufficio cui potrebbe essere fatto lo stesso invito, ritornando alla condizione primitiva, avranno esercitata una delegazione.

Ma che? Non è forse una delegazione la legge in forza della quale la Camera concede al ministro di far una classe temporaria, la quale si debba formare con quegli elementi che sarà possibile di raccogliere? Ora, questi elementi mi pare che siano assai più angusti colla redazione attuale, mentre sarebbero assai più larghi con quell'aggiunta che vi propongo.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Prima di tutto io spiegherei alla Camera i motivi per i quali mi accosto alla redazione proposta dalla Giunta in questo articolo quinto.

La diversità che passa tra la proposta della Commissione e quella del Ministero consiste in primo luogo, che il Ministero chiedeva fosse dichiarato che, cessata la classe temporaria, della cui creazione si tratta, i consiglieri prescelti per farne parte, possano essere dal Governo collocati in aspettativa, ovvero anche a riposo, se ne sarà il caso, in ragione dei loro servizi, e la Commissione crede che non debba concedersi questa seconda facoltà, forse perchè la medesima possa, se non direttamente, almeno indirettamente ferire il principio dell'inamovibilità dei giudici.

La Commissione dice: o coloro che saranno prescelti per la composizione di questa classe avranno un servizio sufficiente per poter essere posti in riposo a termini della legge vigente, e vi consentiranno, ed in tal caso il Governo non ha bisogno che la legge lo autorizzi a concedere la giubilazione; o non vorranno essere giubilati, ed in tal caso, ove diasi questa facoltà al Ministero, si pregiudica indirettamente la questione sull'inamovibilità dei giudici e le conseguenze di questa prerogativa, questione che in generale la Camera ed il Ministero trovano opportuno di riservare all'epoca della discussione del progetto sull'organizzazione giudiziaria.

Veramente, o signori, io trovo che queste considerazioni non sono senza peso, come già me ne convinsi nel seno della Commissione medesima, e quindi, quantunque io credessi che, dicendosi nella legge che il Ministero potrebbe collocare i membri che comporranno la classe in discorso non solo in aspettativa ma anche a riposo, più facile sarebbe trovare chi fra i magistrati anziani, non avendo ancora potuto salire al grado di consigliere d'Appello, non vedrebbe mal volentieri di poter esercitare quell'ufficio per sette od otto mesi e quindi ottenere la giubilazione col grado acquistato; tuttavia dichiarai, e lo ripeto, di non insistere perchè sia data questa facoltà espressamente al Ministero, ri-

tenendo che ciò potrà farsi quando i consiglieri stessi che saranno prescelti vi prestino il loro consenso.

La seconda diversità che passa tra la redazione proposta dalla Giunta e quella del Ministero consiste anzitutto nel sopprimere le parole: *e finchè non siasi definitivamente provveduto al riguardo*; su di che io non darò alcuna spiegazione, giacchè trovo che tali parole possono ommettersi anche senza che cambi il concetto, e quindi vi aderisco. Essa consiste inoltre nel sopprimere le parole: *ove i bisogni del servizio lo richiedano*. Il Ministero, dopo aver chiesto l'autorizzazione di collocare i membri della classe temporaria, della di cui istituzione si tratta, in aspettativa, domanda la facoltà di potere anche giovare dei servizi di tutti questi membri per le altre Corti, nel qual caso continuerebbero a godere dell'intero loro stipendio. La Commissione stimò inutile di fare questa dichiarazione nella legge, perchè pensa che il Ministero possa farlo senza che sia vincolato alla necessità del servizio, cioè la Commissione crede che sia sottinteso che la destinazione non potrà farsi dal Ministero che pel bisogno del servizio; e che quindi sia inutile di spiegarlo. Essa aggiungeva: chi sarà giudice di tali bisogni? Sarà il Ministero. Quindi saremo sempre abbandonati al suo arbitrio, e tanto vale lasciargli maggiore larghezza; perchè in questo caso sarà tanto maggiore la sua responsabilità. Se non erro, queste erano le considerazioni per le quali la Commissione voleva sopprime quelle parole.

In verità, o signori, io ripugno grandemente dall'arbitrio che in queste materie voglia lasciarsi al Governo, non tanto per la maggior responsabilità, quanto perchè, più ampia è la facoltà del Governo, tanto maggiori potranno essere in alcuni casi le insistenze perchè il Ministero aderisca alle domande anche meno ammissibili. Tuttavia, giacchè la Commissione stima di poter lasciare questo al pieno arbitrio del Ministero, mentre io dichiaro alla Camera che il medesimo non se ne varrà mai nell'interesse delle persone, ma solo nell'interesse e nel bisogno del servizio, e dichiaro già fin d'ora, prima che la classe sia composta, che saprò resistere a qualunque sollecitazione, quando non sia convinto che le domande, le quali verranno fatte, possano anche essere utili alla amministrazione della giustizia; accetto pertanto ed accetto con riconoscenza, come un atto di fiducia della Giunta, la proposta soppressione.

Ciò detto quanto alla Commissione, vengo ora alle osservazioni fattesi dall'onorevole Deandreis, ed alla sua proposta. Egli vorrebbe che nella prima parte dell'articolo 5, prima delle parole: *posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio*, s'inserissero le seguenti: *ricollocati al posto che prima occupavano*; cosicchè la prima parte dell'articolo 5, se non erro, sarebbe concepita in questi termini:

« I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno collocati nel posto che prima occupavano, o posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio. »

Le osservazioni colle quali appoggiavasi questa proposta sono veramente pregevoli e di molto peso; io convengo che non si potrebbe fare assegno sopra i membri del foro per comporre la classe attuale. Sicuramente quelli fra i medesimi, nei quali sono riunite le facoltà che si desiderano in un magistrato quale deve essere un consigliere di una Corte d'appello, vorranno difficilmente concorrere a comporre questa classe provvisoria per venire poi collocati in aspettativa dopo pochi mesi. D'altronde io dichiaro alla Camera che, nella mancanza di mezzi onde remunerare i lunghi servizi della magistratura, difficilmente il Ministero potrà pensare ai patrocinatori per la classe temporaria della quale si tratta. È dunque intenzione del Governo di cercare questi consiglieri fra quei magistrati o membri del Ministero pubblico, i quali a suo gran dispiacere aspettano da molto tempo maggiori ricompense agli onorati e lunghi loro servizi. Ma anche in tal modo, soggiungeva l'onorevole preopinante, sarà difficile che possano trovarsi funzionari quali si richiedono e quali sicuramente è da desiderarsi che siano prescelti quando essi debbono dopo pochi mesi essere collocati in aspettativa, e sarebbe più agevole raggiungere lo scopo che si desidera collo stabilire che, dopo cessato il bisogno della classe, rientrassero almeno almeno nella condizione nella quale erano prima.

Anzitutto debbo pregare l'onorevole preopinante ad avere presente la seconda parte di questo articolo, da cui rileverà che nè al Ministero, nè alla Commissione sfuggiva il riflesso che egli ci venne facendo.

Ben sappiamo che con molta difficoltà potrebbero trovarsi magistrati quali desideriamo per spedire le cause giacenti presso la Corte d'appello di Casale, se agli aspiranti alla classe temporaria non resta altra speranza che quella di essere poi posti in aspettativa colla metà dello stipendio dopo alcuni mesi: egli è perciò che, giusta la seconda parte, potrà il Ministero anche valersi dell'opera loro presso altre Corti dove i bisogni del servizio lo esigeranno. Che, se ciò non si è detto espressamente, è pur sempre sottinteso che coloro i quali godono la metà dello stipendio senza fare nulla, possono, presentandosene il caso, essere chiamati ad altre Corti.

Ben vede dunque l'onorevole preopinante che con ciò provvedesi appunto a quanto egli desidera; anzi vi si provvede in modo più acconcio, poichè in tal modo si conserverebbe all'aspirante non solo lo stipendio, ma eziandio il grado annesso alle sue funzioni. Non penso che tutti saranno nella stessa condizione; vi saranno quei tali che, dopo di avere acquistato il grado, potranno stare un anno o due in aspettativa, attendendo l'occasione di essere collocati: se vi sarà un altro che o per condizioni famigliari, o per un grande amore al lavoro, o per altre circostanze, preferisca di lavorare, allora il Ministero approfitterà delle sue buone disposizioni, ed avrà a lui riguardo collocandolo presso qualche Corte; e mentre non ne farà abuso, si servirà dell'autorizzazione datagli ora dal Parlamento con questo

articolo. Io credo che, spiegata in questo senso la seconda parte dell'articolo, l'onorevole Deandreis non abbia più motivo di insistere nella sua proposta, giacchè il suo pensiero è attuato dal progetto del Governo. Ad ogni modo, aggiungerò che forse il suo emendamento non potrebbe essere accolto perchè, quando il Ministero scelga i consiglieri che comporranno la classe temporaria fra i primi sostituiti, o fra gli avvocati dei poveri, o fra i presidenti, o si lasceranno i posti, da cui vennero tolti, vacanti, e questo potrebbe essere pregiudizievole al servizio, o altri vi saranno destinati, ed allora, terminato il compito della classe, non si potrebbe più il precedente titolare restituire all'impiego, salvochè se ne volessero mettere due dove la legge e la necessità del servizio non ne esigono che uno. Ora, la proposta dell'onorevole Deandreis implicherebbe la necessità di lasciare questi posti vacanti, cosa che non penso si possa fare, massime se si nominasse consigliere un presidente, troppo essendo pregiudizievole al servizio di decapitare, per così dire, un tribunale per tutto il tempo in cui dura la classe temporaria.

Io quindi non potrei accettare quella proposta. Del resto, ripeto che, a fronte delle spiegazioni date circa alla seconda parte dell'articolo, essa non avrebbe neanche più motivo di essere. Io spero pertanto che l'onorevole proponente stesso non vorrà insistere nella medesima.

**PRESIDENTE.** La parola sarebbe all'onorevole Bottero; parmi però che, se non parla sulla proposta dell'onorevole Deandreis, sarebbe meglio che lasciasse terminare prima questo incidente.

**BOTTERO.** Sì, sì!

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta all'onorevole Deandreis.

**DEANDREIS.** Io aveva avvertito alla seconda parte dell'articolo, e sono lieto che l'interpretazione che ne decide ora il signor ministro gioverà a rassicurare coloro i quali si trovassero in tale circostanza. Quando si fa una legge è d'uopo si cerchi di evitare la necessità di ricorrere all'interpretazione, poichè nelle interpretazioni spesso gl'ingegni i più eletti si dividono in due opposti campi.

Ma se le difficoltà da me rilevate scomparvero in parte, in parte rimangono tuttavia. Infatti non sembra che il signor ministro abbia abbastanza avvertito il pericolo di perdere l'intero loro stipendio in cui sono coloro i quali fossero chiamati a questa classe, mentre già occupano una posizione inamovibile. E da questo lato io credo che il Ministero non farà distinzione tra gli amovibili e gli inamovibili, nè sarà sua mente di usare verso di tutti un diverso trattamento; ma quando uno di costoro non potrà essere immediatamente destinato presso altre Corti perchè fosse completa la pianta, sebbene si possa arguire dalle parole del signor ministro che sarebbero aggiunti fuori pianta, rimarranno tuttavia sempre un certo tempo inoperosi, perchè, se in nessuna Corte si verifica il bisogno di uno o due

consiglieri in soprannumero, il Ministero non ve li vorrà certamente destinare. Or bene, in tal caso questo soggetto il quale, quando ebbe l'onore di essere chiamato a far parte della nuova classe, copriva funzioni inamovibili di presidente di tribunale, o funzioni amovibili di sostituto avvocato generale, ma tutte con uno stipendio di 3000 o 3600 lire, egli è fuor di dubbio che dovendo rimanere per qualche tempo in aspettativa colla metà dello stipendio da consigliere, cioè con 2250 lire, verrà a soffrirne non lieve danno, che io non credo sia nella mente, nè del Ministero, nè della Camera di sanzionare. Quanto meno, se non si vuole ripristinarlo nel grado che prima occupava o se ciò non sarà ulteriormente possibile, almeno sia reintegrato nello stipendio che prima aveva; allora la causa di lucro comincerà quando il ministro crederà opportuno di aggiungerlo anche in soprannumero ad una Corte dove il bisogno se ne faccia sentire.

Ma intanto che quest'eventualità non si opera egli rimarrà non con lucro, ma senza danno.

Questa cosa mi pare evidente; diversamente l'inconveniente è palpabile, poichè la classe non durerà gran tempo, e, cessata questa, essi cadono *ipso iure* nella disponibilità, vale a dire nella metà dello stipendio; e conseguentemente questo inconveniente sussiste.

Io non mi arresto tanto su questo pericolo; io non sono avvezzo ad ispezionare i ministri; distinguo tra arbitrio e larghezza; il Ministero non debbe avere arbitrii, ma debbe avere sufficiente larghezza; deve avere sufficiente libertà. Egli non può, non deve e non vorrà mandare questi consiglieri dove il bisogno non lo richieda, non dovrà neppure assoggettarli all'aspettativa con loro danno inevitabile, ed a fronte di una privazione dello stipendio del quale prima godevano.

**BOTTERO.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha molto ben combattuto l'emendamento dell'onorevole Deandreis, dicendo che per ricollocare questi consiglieri d'Appello, cessata la classe temporaria, nel loro posto primitivo, dovremmo ammettere che questi posti stessi rimarrebbero per lungo tempo vacanti; inconveniente il quale esclude appieno il mezzo proposto dall'onorevole Deandreis. Ma, siccome d'altra parte non posso accettare l'articolo del progetto, sono venuto in pensiero di presentare un emendamento il quale, a mio credere, evita l'inconveniente notato, e sarebbe concepito in questi termini:

« I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima, dal Governo destinati presso altre Corti di appello del regno, ove si offra più evidente il bisogno. »

Gli argomenti che posso addurre in favore del mio emendamento sono della stessa natura di quelli testè enumerati dallo stesso ministro di grazia e giustizia, imperocchè sarebbe offerta illogica, indecorosa, a presidenti di tribunali, a persone che hanno già uno stipendio adesso superiore a quello che avrebbero nell'aspettativa di consigliere d'Appello, quello che noi

faremmo d'un posto precario, temporario, coll' unica prospettiva di dover essere in seguito di nuovo ridotti ad uno stipendio minore.

Dirò di più che non reputo che ciò sia nemmeno decoroso per la Camera; o la Camera crede al bisogno di creare la classe temporaria che ci si propone per Casale, ed allora, ammettendo la spesa sostanziale, ed enormemente maggiore, non deve preoccuparsi della misera economia che risulterebbe in seguito dal mettere in aspettativa, non già tutti i consiglieri che sarebbero nominati, ma solamente una parte di essi; oppure la Camera non crede che questo bisogno sia veramente urgente, ed allora non veggo perchè si pensi a creare questa classe temporaria. Io stimo d'altronde che le parole che ho sentito ieri pronunciare a difesa dell'inamovibilità, tanto dall'onorevole relatore della Commissione quanto dal signor guardasigilli, debbano indurvi a votare il mio emendamento, se pur volete essere consentanei a quel principio, finchè non è intervenuta altra interpretazione (che per mio canto desidero). Quel principio, a mio avviso, sarebbe intaccato senz'altro, qualora voi deste facoltà al Governo di mettere in disponibilità magistrati inamovibili.

Io preveggo le obiezioni che possono farmisi, preveggo che mi si dirà che non si può accrescere la pianta dei tribunali d'appello che adesso hanno il numero completo dei loro membri; ma in questo caso mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole ministro di grazia e giustizia, cioè che alla Corte d'appello di Nizza, per esempio, od altrove, può esservi bisogno di alcuni di questi membri.

Non mi dilungherò più oltre; non è questo un argomento in cui io possa pretendere di dare altrui consigli; profano in tale materia, per avere diritto alla vostra indulgenza, dirò nettamente che non ho voluto prendere altra parte a questa discussione che quella la quale mi è stata suggerita dal pensiero della dignità della Camera e della dignità stessa dei membri che vogliamo chiamati alla classe temporaria di Casale. Mi preoccupò il loro interesse e quello della giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Deandrei aderirebbe all'emendamento Bottero, o ne propone un altro?

**DEANDREIS.** Io non vedo sciolta la difficoltà; vorrei si dicesse: « saranno ricostituiti nello stipendio di cui prima godevano. »

**PRESIDENTE.** Vorrebbe proporre dunque: « saranno posti in aspettativa collo stipendio che prima ricevevano. »

**DEANDREIS.** Appunto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Due sono adunque gli emendamenti proposti a questo articolo; il primo dell'onorevole Deandrei, il quale proporrebbe che ai membri della classe temporaria di cui è questione, i quali saranno posti in aspettativa, sia accordata non la metà dello stipendio che avranno come consiglieri d'Appello, ma il godimento dello sti-

pendio che avevano il giorno in cui saranno promossi a consiglieri.

L'altro dell'onorevole Bottero, il quale vorrebbe che si dicesse nella legge, non che i membri della classe temporaria saranno posti in aspettativa, dopo che questa classe avrà adempiuto al suo mandato, e sarà quindi cessata; ma invece che saranno collocati presso le altre Corti d'appello, dove sarà richiesto evidentemente il loro aiuto per i bisogni del servizio.

Io vorrei anzitutto pregare l'onorevole Bottero di dirmi se egli non vorrebbe più la collocazione in aspettativa.

**BOTTERO.** Non la vorrei più.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Vorrebbe che il Ministero fosse obbligato a valersi di questi consiglieri presso le altre Corti, ove si avesse bisogno.

**BOTTERO.** Che la posizione di quei consiglieri fosse assicurata.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Signori, io credo che per risolvere convenientemente la questione bisogna esaminarla da tutti i lati.

Se si esamina la questione sì e come sorge dagli emendamenti, certo che le osservazioni dei preopinanti sarebbero giustissime, e sino ad un certo punto accettabili i loro emendamenti.

Sarebbe certo molto più conveniente e direi più generoso che i magistrati, chiamati a comporre la classe temporaria della quale si tratta, fossero collocati presso altre Corti, o almeno si desse loro lo stipendio del quale godono nell'impiego che occupano attualmente. Ma io domando: qual è il motivo che induce gli onorevoli preopinanti a questa proposta? Non è sicuramente per fare un favore a questi magistrati, e non è nemmeno perchè non si faccia loro un'ingiustizia, perchè non potrà mai lagnarsi d'ingiustizia colui che subirà una legge che era già fatta prima, ed a cui esso medesimo si sottopose. L'unico motivo si è perchè si crede che più facilmente si troveranno magistrati quali devono essere.

Ebbene, o signori, io posso dire alla Camera che prima che la legge venisse posta all'ordine del giorno, quando era conosciuto che il Ministero non offriva che l'aspettativa od il riposo, già vi erano domande per concorrere a formare due classi temporarie anzichè una, e le domande che ho avuto sono state fatte dai magistrati sulla cui capacità e probità nulla avrei a ridire, e posso assicurare la Camera che anche la legge nei termini in cui è concepita non sarà causa di difetto di membri capaci per la classe temporaria.

A ciò aggiungerò un'altra osservazione, per cui verrà esaminata la questione da un altro lato.

Se si accogliessero questi emendamenti, e massime quello proposto dall'onorevole Bottero, quale sarebbe la conseguenza pratica di questa legge? Sarebbe che, perchè piacque agli elettori di mandare alla Camera cinque distinti magistrati, il concorso dei quali il Ministero e tutti i deputati certamente apprezzano, per

questa volontà degli elettori, dico, la pianta organica delle Corti d'appello si troverebbe accresciuta di sette, quantunque il Governo creda che ciò non sia necessario, quantunque sia alla vigilia di un'organizzazione giudiziaria la quale deve ridurre il numero dei consiglieri, ove si adotti il progetto della Corte d'assise, per cui dovranno poi necessariamente, a termini della legge, essere posti in aspettativa.

Non vi sarebbe allora, non dirò che la cosa sia probabile, ma non vi sarebbe allora qualche timore che in altre elezioni il Ministero non dovesse venire a chiedere la creazione d'una classe temporaria in altra Corte o forse in tutte le Corti? Io credo che tal fatto non sarebbe impossibile, e quindi se la legge deve essere in termini tali che possano trovarsi funzionari per la classe che è resa attualmente necessaria, non deve però essere un mezzo per obbligare il Governo a fare una cosa onerosa alle finanze, e che egli non crede necessaria all'amministrazione della giustizia. Quindi parmi debba mantenersi la proposta fattavi, cioè che i membri della classe temporaria potranno essere posti in aspettativa, a meno che il Governo, il quale sarà egli giudice della necessità, creda potersi valere dell'opera loro presso altre Corti. Io pertanto dichiaro di non potere accettare questi emendamenti, e confido che le mie spiegazioni avranno persuaso gli onorevoli proopinanti della convenienza di non insistere sui medesimi.

**BOGGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Signori, a me, che persisto più che mai nel proposito di rigettare questo progetto, imperocchè gl'inconvenienti, che accennava ieri, si sono, a parere mio, dalla discussione avvenuta dimostrati molto maggiori ancora, a me, dico, potrebbe sembrare inopportuno il venire a discutere emendamenti, che si vengono proponendo. Però, siccome la discussione su quest'articolo 5 e sull'emendamento proposto dall'onorevole Bottero viene vieppiù a dimostrare l'inopportunità di questo progetto di legge, egli è perciò che io chiesi ancora facoltà di parlare.

Si è molto detto ieri della necessità di mantenere intatto il principio dell'inamovibilità dei giudici, e poi ora vediamo che all'articolo 5 di questa legge ci si dice che il Governo avrà facoltà, all'epoca della soppressione di questa classe temporaria, di porre in aspettativa quei consiglieri colla metà del loro stipendio.

Ma dunque noi facciamo un'eccezione al principio dell'inamovibilità con questo disposto: ciò mi pare evidente. E sebbene fosse vero che il signor guardasigilli cercasse fra i membri da nominarsi a comporre questa classe magistrati amovibili, i quali dovrebbero quindi percorrere un certo spazio di tempo nella carriera di giudici per conseguire l'inamovibilità, siccome però non è stabilito nè punto nè poco (nè poteva esserlo) il tempo per cui durerebbe questa classe, basta la possibilità che questo tempo duri per il termine necessario a costituire quest'inamovibilità, per dire che quest'ar-

ticolo 5 direttamente pugna colla legge fondamentale che stabilisce l'inamovibilità dei giudici.

Adunque è impossibile l'ammettere questo primo paragrafo, il quale parla di una facoltà fatta al ministro di mettere in aspettativa coll'assegnamento della metà dello stipendio i consiglieri che componessero questa classe temporaria. Ma lo stesso ostacolo si trova nell'alinea dell'articolo 5.

Teri si sosteneva, e con molto calore, che l'inamovibilità voleva essere intesa non solo nel senso che non si potesse rimuovere dalla carica chi n'è investito, ma che non si potesse nemmeno traslocare di sede.

Ora avviene che si dà facoltà precisamente al signor guardasigilli di traslocare in quest'occasione quei consiglieri, i quali sedevano a Casale, in altra sede, in quella che più a lui piacerà.

Ecco dunque che nemmeno l'emendamento dell'onorevole Bottero potrebbe essere ammissibile, in quanto che ripugna appunto a quelle regole d'inamovibilità che si sostenevano ieri. E noti la Camera che con quest'alinea sostanzialmente si vuole portare il rimedio che corregga il male che viene a recare il complesso degli articoli precedenti, cioè l'anomalia della costituzione di questa nuova classe temporaria alla Corte d'appello di Casale. Ma questo rimedio non può sussistere: rimane dunque il solo male.

Io domando alla Camera se, ridotta la questione a questo punto, essa voglia, senza una necessità troppo evidente, come molti comprendono, venire a creare un male a cui non si può più portare il rimedio che è contenuto nell'articolo 5.

Ma fosse pur vero che potesse sussistere questo rimedio in massima, e che si potessero dal signor guardasigilli traslocare questi consiglieri dalla Corte d'appello di Casale ad altra Corte, sopprimendo questa classe provvisoria, prima che sia decorso il tempo necessario a quei giudici per conseguire la inamovibilità.

Signori, questo rimedio sarebbe pure sempre inutile, perchè posso assicurare, e credo lo possa assicurare con me chiunque sia un po' addentro nelle cose della Curia, che nessuna Corte d'appello ha gran bisogno di aumento di personale; e siccome io per questo avviso ho voluto illuminare per quanto sia possibile la mia coscienza, esporrò alla Camera qualche nuovo dato che questa mattina stessa ho dovuto ricavare dalla segreteria della Corte d'appello di Torino, la qual Corte d'appello di Torino, siccome quella che abbraccia un maggior circondario, sembrerebbe pure aver bisogno di maggiore personale.

Or bene, la Camera mi permetterà, e me lo permetterà pure il signor guardasigilli, trattandosi d'informazioni ricavate questa mattina soltanto e che forse non poterono giungergli ancora, che io faccia palese queste informazioni. Sono chiamate alla Corte d'appello di Torino in questo mese di febbraio le cause iscritte nel precedente mese di gennaio, e pel mese di marzo non vi sarà più alcuna delle cause ora iscritte che non sia spedita. Di più mi risulta che, giorni sono, la classe

promiseua s'occupò d'una sola causa contumaciale, sedette un quarto d'ora e poi si sciolse.

Gli affari criminali, che pur sono quelli che per alcun tempo portarono ingombro nella nostra Corte d'appello, sono ridotti al punto che, formati i ruoli alla segreteria delle udienze pel mese venturo, rimase appena un residuo di cinque processi; e notisi che furono distribuiti i processi alle due classi ordinarie soltanto, lasciando da parte la classe promiseua, la quale fin d'ora sembra diventata superflua. Sarà dunque vero che questi consiglieri, i quali non si potranno mettere in aspettativa, neppure potranno essere utilmente applicati ad altre Corti d'appello. Ma se non lo possono ora in cui v'è ancora qualche ombra d'arretrato nelle Corti stesse, evidentemente meno ancora lo potrebbero fra tre o quattro mesi. Credo, signori, che non possa essere più manifesta l'inammissibilità di quest'articolo. Ma le disposizioni contenute nell'articolo 5 si propongono per rimediare agli inconvenienti che nascerebbero, siccome implicitamente si riconosce, dalla creazione di questa classe temporaria; si vuole cercare di antivenire la posizione anormale in cui si troveranno quelli che, dopo avere esercitate le funzioni di consiglieri d'appello, si troveranno senza lavoro. Non potendo quindi ammettersi questo articolo, resta, come si diceva, senza rimedio il male. Ora poi, chi saranno coloro che verranno di preferenza chiamati a far parte della classe temporaria? Saranno, a cagion d'esempio, i presidenti di tribunali, i sostituiti più anziani degli avvocati generali. Ebbene, questi sostituiti dell'avvocato generale hanno 4000 lire di stipendio. Un presidente di tribunale ne ha 3500; ma, quando avranno per quattro mesi adempito alle funzioni di consigliere della classe temporaria, verranno in premio posti in aspettativa a metà dello stipendio di lire 4500 con 2250, e così l'uno perderà circa 2000 lire, l'altro 1500.

Ora io domando se si possa ammettere quest'articolo. Ma se non lo si ammette, non si può ammettere neanche la legge, come già ebbi a notare. Io insisto dunque più che mai, non solo per la reiezione di quest'articolo, ma giacchè siamo giunti alla fine della legge, per la reiezione della legge.

Aggiungerò ancora un'osservazione che mi viene ora in mente, e generalmente quanto mi viene in mente non ho l'abitudine di tacerlo, se credo che possa essere utile a qualche cosa. (*Con calore*) Noi siamo presso a votare un prestito, di cui ci fu presentato il progetto. Onde spopolarizzare tale progetto si viene da taluni dicendo: badate bene, questi supremi eventi che si vengono millantando onde appoggiare il bisogno di questo prestito, non esistono; il vero scopo per cui il Ministero lo presenta si è quello di far fronte a certe necessità interne e non per altro. Ora, io chieggo se dobbiamo noi ora votare una legge la quale precisamente costituisce una nuova gravezza (*Movimenti diversi*), mentre di ben altre gravezze noi dobbiamo essere sollecitati in cospetto della difesa e dell'onore del paese. (*Sensazione*)

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. In ve-

rità io non mi sarei mai aspettato che la proposta fatta dal Governo di creare una classe temporaria presso la Corte d'appello di Casale per ispedire le cause arretrate, per cui già quasi da due anni si lamenta altamente la stampa di tutti i colori, e forse una stampa che non è sospetta all'onorevole preopinante, e per cui tutto il foro casalese presentava una petizione alla Camera, affinché eccitasse il Governo a provvedervi, avrebbe incontrata in questo recinto le difficoltà che, con mio grande rincrescimento, veggio farsi fino all'ultimo articolo.

Signori, l'amministrazione della giustizia non è un favore che il Governo e la società fanno ai cittadini, ma un debito sacrosanto cui non può rifiutarsi di soddisfare ed a cui nessuno certo di noi può avere in mente di venire meno.

Il Ministero e la Giunta hanno dimostrato esistere presso la Corte di Casale un arretrato che non è più possibile eliminare, anche quando tutte le sue classi ripigliassero fin di domani le regolari loro sedute. Che cosa si vuole? Che non sia amministrata la giustizia in quel distretto? Che quelle cause non siano mai ultimate? Io non penso che ciò si possa presumere.

Vi sono altri mezzi oltre quello proposto dal Governo? Fin dall'esordire di questa discussione il Ministero ve lo ha dichiarato: se vi sono altri mezzi, si propongano; se sono più spicci ed economici di questo, il Governo è disposto ad accettarli. Ma se alla necessità non si può contrastare, se altri mezzi migliori non si additano, invero non mi sarei aspettato così persistente opposizione.

Ciò detto, vengo alle obiezioni che si fanno particolarmente all'articolo 5.

Si dice che con questo il Ministero offende il rispetto dovuto al principio d'inamovibilità proclamato dallo Statuto, applicato colla legge non ancora rievocata del 19 maggio 1851, perchè, obbietta l'onorevole Chiaves, può darsi che questa classe temporaria che voi proponete di istituire, abbia a durare per più di tre anni. In verità la supposizione è molto sgradevole; io non credo che per fare cessare un arretrato di circa 700 cause debba funzionare per più di tre anni questa classe temporaria. Tuttavia ammettiamo l'ipotesi che, cioè, i membri che la comporranno vengano ad acquistare l'inamovibilità.

Ma io prego l'onorevole Chiaves di avere presente la disposizione dell'articolo 2 della legge sull'inamovibilità dei giudici, ove è appunto previsto il caso in cui debbasi fare una riduzione del numero dei magistrati, e si dice che saranno posti in aspettativa; anzi io sono stato incerto per un istante se dovessimo domandare la facoltà di porre i membri della classe temporaria in aspettativa, perchè sapeva che è stabilito nell'articolo 2 della legge del 19 maggio 1851 che è sempre in facoltà del Governo di sopprimere quei tribunali che non sono più necessari, ed in quel caso i membri che la compongono sono di pien diritto posti in aspettativa, a termini della legge, con lo stipendio del terzo o della metà. Se però ho chiesto la facoltà specifica in questa legge, si è per eliminare il dubbio che potrebbe sorgere per quei consi-

glieri che fossero nominati mentre sarà in esercizio la classe temporaria, perchè l'articolo 2 della legge 19 maggio 1851 dice che, in caso di soppressione d'impiego, sarà posto in aspettativa il meno anziano; cosicchè potrebbe accadere che, nominati posteriormente alla creazione della classe temporaria, dovessero essere posti in aspettativa, ciò che non è intenzione del Governo, e non può essere nell'intenzione della Camera.

Dunque non è vero che con questa legge si pregiudichi il principio dell'inamovibilità, anzi si eseguisce quanto è stabilito nella legge che la regola.

Si crede che possa anche pregiudicarsi il principio dell'inamovibilità dicendo che i consiglieri, i quali comporranno la classe temporaria, potranno essere destinati ad altra Corte, locchè sarebbe lo stesso che traslocarli. Ma, o signori, se tale è la condizione alla quale questi consiglieri saranno chiamati a fare parte di quella classe, non potranno mai dolersi che essa venga a compiersi e siano ad altra sede destinati. Si pregiudica al principio dell'inamovibilità, se un consigliere, nominato presso una Corte, senza il suo consenso venga traslocato in un'altra. Quanto a me, non credo che l'inamovibilità osti a questa traslocabilità: ma tale questione sarà esaminata a suo tempo. Però giova notare che i consiglieri chiamati a fare parte della classe temporaria non lo sono che temporariamente, e non hanno una destinazione fissa in quella classe; quindi non può dirsi che si ledano i loro diritti, se, terminato il loro mandato, saranno destinati altrove; è la stessa cosa come se fossero nominati consiglieri, riservandosi il Governo di dare loro la definitiva destinazione, quando avranno compiuto il loro ufficio.

L'onorevole Chiaves diceva da ultimo che non vi è alcuna Corte nella quale siavi necessità di aumentare il personale, perchè quasi dappertutto, tolta quella di Casale, le cause sono al corrente. Io non ignoro che in varie Corti non vi è arretrato di sorta, e di ciò faccio merito alla solerzia ed all'operosità dei magistrati; non è sola la Corte d'appello di Torino, ma citerò anche la Corte d'appello di Nizza, dove in questo momento, da statistiche recentemente ricevute, risulta che non vi sono che sette cause iscritte al ruolo; cosicchè può darsi che le cause appena iscritte sieno spedite.

Ma osserverò dapprima che forse il numero degli appelli andrà aumentando. Del resto, dico, fosse pure che tutte le altre Corti fossero al corrente e non vi rimanessero cause da spedire, che si potesse anche sopprimere una classe in qualche Corte, ciò che porterebbe un maggiore risparmio per l'erario, tuttavia non ne verrebbe che non debbasi provvedere per la Corte d'appello di Casale; anzi io credo che è una ragione di più appunto perchè presso le altre giurisdizioni le cause sono al corrente, un sentimento d'eguaglianza e di giustizia deve spingervi, o signori, ad adottare la proposta fattavi di questa legge, a meno che si voglia fare ritorno alla tesi che si sostenne nella seduta di ieri, che possa cioè il Governo traslocare da una Corte all'altra questi giudici inamovibili, la qual cosa la Camera ha già deciso

ieri che sarebbe inopportuno si decidesse incidentalmente.

Tutta la questione si riduce a questi termini: sonvi o no gli arretrati? Vi sono; ma io non potrei fare separare quello che proponiamo: non vi è altro mezzo, perchè nessuno vuole proporlo. Volete che la giustizia sia resa nella Corte di Casale come nelle altre? Dunque provvedete: io non so vedere altra difficoltà. Confido dunque, pel bene della giustizia, che questa legge sarà accettata, e verrà posto in grado il Ministero di provvedere ad un lamentevole stato di cose.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bottero; spero che si limiterà a discorrere sull'articolo 5, poichè prima è entrato nella discussione generale, ed io non potrei permettere che vi si entrasse nuovamente.

**BOTTERO.** Farò più che restringermi all'articolo 5. Sebbene persista a credere che il mio emendamento sia il miglior modo di sciogliere le difficoltà dell'articolo 5, sebbene io creda ancora che sia il più logico, tuttavia, vedendo che da un lato lo respinge il Ministero, dall'altro anche i miei amici non lo vogliono appoggiare, per risparmio di tempo alla Camera, lo ritiro. *(Bene!)*

**SINEO, relatore.** Debbo premettere che non posso, come relatore, accettare l'interpretazione che l'onorevole guardasigilli ha dato alla proposta soppressione delle parole: *ove i bisogni del servizio lo richiedano*.

In questa soppressione il signor ministro ha creduto di vedere una specie di voto di fiducia per parte della Commissione.

Veramente non è stato questo l'intendimento della Commissione; essa ha notato che in tutte le facoltà che la legge attribuisce al Ministero è sempre sottinteso che il Ministero ne usi solo in quanto il bisogno del servizio lo richiede, specialmente quando si tratta di facoltà che portano un peso pecuniario. Quindi la Commissione sopprime queste parole come superflue.

La Commissione ha accettato il progetto del Ministero nella prima parte dell'articolo, la quale porta che contemporaneamente alla soppressione della classe temporaria i consiglieri che la compongono siano posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio; e con questo non ha inteso di aderire per nulla ad una deroga alla legge sulla inamovibilità. Questa non impedisce che, sopprimendosi la carica, cessi questa di essere esercitata da chi la occupava, perchè l'inamovibilità naturalmente dipende dalla condizione che la carica duri.

La Commissione poi ha creduto di dovere aderire ad un'eccezione alla legge di traslocabilità; ha creduto che, quantunque in regola generale i consiglieri messi in aspettativa non possano essere destinati dal guardasigilli ad altre Corti d'appello, tuttavia, nel caso speciale, essendo i membri chiamati a comporre la classe temporaria anticipatamente avvertiti di questa speciale condizione, si potesse autorizzare il guardasigilli a collocarli in altre Corti in cui veramente sia necessaria la loro presenza. Il Ministero potrà provvedere col mezzo

di questi consiglieri a quelle Corti nelle quali il bisogno si farà sentire. Si può sin d'ora tenere per costante che questo bisogno esiste in alcune Corti. Esiste il bisogno a Nizza, come ha dimostrato il guardasigilli; esiste a Sassari ove, dopo la soppressione della sezione d'accusa, gli affari sono grandemente arretrati, perchè i membri della sezione di accusa prendevano anche parte ai lavori ordinari della classe civile. Esiste indubitabilmente lo stesso bisogno in Genova, dove c'è un non lieve arretrato.

La Camera sa quanto importi in quella città, forse più che in molti altri luoghi, che si spediscono con celerità gli affari, specialmente i commerciali, che non dovrebbero mai andare soggetti a dilazioni.

Non entrò in maggiori sviluppi, che in ora mi sembrano superflui. Osserverò bensì che, se avvii caso in cui possa ammettersi qualche disposizione eccezionale, la Commissione crede appunto che sia questo in cui si tratta di amministrare la giustizia alle provincie dipendenti dalla giurisdizione di Casale.

L'onorevole Chiaves ha chiamato l'attenzione della Camera sulle circostanze presenti. Egli ha giustamente fatto sentire come in questi momenti abbia a darsi l'esempio della più stretta economia dei denari dello Stato, come sia a desiderarsi, che tutte le forze pecuniarie si volgano agli oggetti più importanti che possono presentarsi; ma a questa sua obbiezione, in quanto egli trae da ciò argomento contro la legge attuale, ho già risposto nella tornata di ieri. Io ho ricordato che l'introduzione di una nuova classe non è che un mezzo di fare denari; è una specie di zecca che si apre, perchè ci sarà continuamente consumo di carta bollata e riscossione di emolumenti.

L'onorevole Chiaves non ha distrutto questo argomento coll'allegare che il ritardo nell'amministrazione della giustizia non sia che un ritardo in questa riscossione di emolumenti; imperciocchè egli ben sa che molti affari quando non si spediscono si perimono naturalmente. Le parti si stancano; non potendo ottenere giustizia, si adattano alle circostanze spiacevoli in cui si trovano. Ma questo è a detrimento dell'erario e a detrimento molto maggiore delle parti che aspettano giustizia, specialmente nei paesi in cui vengono spesse volte in discussione grandissimi interessi, come accade nelle provincie dipendenti dalla giurisdizione di Casale.

Ora questo male noi dobbiamo procurare di toglierlo da tutte le parti del regno; ma specialmente quando si tratta di quelle provincie le quali, verificandosi talune delle eventualità alle quali sembrava volere accennare l'onorevole Chiaves, sono quelle che, come per lo passato, così per l'avvenire, potrebbero più facilmente soffrire in dipendenza di quelle eventualità.

Noi dobbiamo più che per qualsiasi altra provincia procurare di fare in modo che le provincie dipendenti dalla Corte d'appello di Casale non abbiano motivo di lagnarsi della forma di governo sotto la quale felicemente viviamo, ma della quale non tutte le popolazioni risentirono sempre uguali vantaggi. Bisogna almeno che

facciamo vedere che, quando i bisogni di alcune provincie sono dimostrati nel seno del Parlamento, noi non prescindiamo dal provvedere in modo che a questi bisogni sia fatta ragione.

Farebbe un pessimo senso, e l'onorevole Cotta-Ramolino, che è uno dei rappresentanti di quelle provincie, ve lo ha dimostrato, farebbe un pessimo senso in quelle popolazioni che dipendono dalla giurisdizione d'appello di Casale il vedere che non si provvede ai bisogni che esse hanno altamente proclamati.

**PRESIDENTE.** Pregherei il relatore a restringere un po' più le sue osservazioni all'articolo 5, che è il soggetto in discussione.

**SINEO, relatore.** Non ho creduto inutile di ricordare alla Camera le ragioni di special convenienza che possono indurla ad accettare questo progetto, dappoichè non si è trovato miglior ripiego per soddisfare ai giusti voti di quelle popolazioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bottero avendo ritirato il suo emendamento, non rimane più che quello del deputato Deandrei, che sarebbe di sostituire alle parole: « posti in aspettativa con assegnamento della metà del loro stipendio, » le seguenti parole: « posti in aspettativa coll'assegnamento dello stipendio di cui prima godevano. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È respinta.)

Ora metterò ai voti l'articolo 5:

« I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima, posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio.

« Potranno anche quelli fra i suddetti consiglieri, i quali venissero posti in aspettativa, essere dal Governo destinati presso altre Corti d'appello del regno; in questo caso sarà ai medesimi conservata od assegnata di nuovo la totalità del loro stipendio. »

(Fatta prova e controprova, è adottato.)

La Commissione sopprime l'articolo 6.

Il Ministero aderisce alla soppressione?

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io ho già dichiarato nel seno della Giunta che nel proporre l'articolo 6 non aveva inteso pregiudicare in verun modo la questione, se sia o no utile all'amministrazione della giustizia il dare facoltà al presidente della Corte, in caso di mancanza dei membri che la compongono, di chiamare avvocati per supplirvi, ma che proponeva questa disposizione in modo semplicemente provvisorio e temporario sinchè sia discussa ed approvata l'organizzazione giudiziaria, alla quale epoca sarebbe nuovamente ventilata questa grave questione; la Giunta ha creduto tuttavia non dovesse accettarsi la disposizione proposta, perchè, se non in modo diretto, almeno in modo indiretto poteva pregiudicare quella questione. Siccome non era mio intendimento di fare decidere in via incidentale la questione a cui accenno, ho dichiarato che non ritirerei sicuramente la legge ove non fosse ammesso quest'articolo; non tralascio però di fare presente

che il motivo il quale mi aveva determinato a questo proposito si è che, in alcune Corti realmente, stante la ristrettezza del numero dei consiglieri, accade talvolta che tutte le classi o sezioni non possano tenere le regolari loro sedute.

E principalmente ciò può accadere nella Corte di Nizza, e talvolta, in modo che è anche rincrescevole per la giustizia e per le finanze, nelle classi della Corte di Sassari; per guisa che io aveva proposto nella Sessione scorsa il richiamo di questa classe alla Corte d'appello di Cagliari; proposta che non ebbe seguito e non potè venire approvata; tuttavia, ripeto, sebbene io fossi convinto che, almeno in modo provvisorio, si sarebbe fatta cosa utile all'amministrazione della giustizia accettando questa proposta, sebbene essa non abbia nulla di straordinario, giacchè anche nei tempi più antichi ai Senati competeva la facoltà di chiamare nel loro seno avvocati in mancanza del numero necessario di giudici, e in tempi più recenti chiamavano il primo sostituto dell'avvocato generale, tuttavia non insisterò per la sua accettazione.

Soltanto pregherei la Giunta di vedere se, lasciata a parte la questione degli avvocati che fa oggetto dell'ultimo alinea dell'articolo, non se ne possa almeno accettare la prima parte, che dà diritto al presidente della Corte, quando per un motivo qualunque manchi il numero necessario a giudicare nelle cause tanto civili che criminali, di chiamare il presidente del tribunale.

Questa diretta facoltà a termino di legge compete già al presidente della classe di Sassari, ed io domando che si estenda a tutte le Corti, onde i dibattimenti e le udienze non si debbano per difetto del numero di giudici rimandare.

Come dissi già, in Torino stessa, in virtù di un regio biglietto, tanto la Camera dei conti, quanto il Senato, in caso di necessità potevano chiamare fra i loro giudici i sostituti del procuratore generale e dell'avvocato generale; questo io non lo credo più compatibile con l'attuale organizzazione, perchè falserebbe l'istituzione del Ministero pubblico: ma quando si chiama un presidente di tribunale, cioè un magistrato inamovibile, poichè non mi consta vi siano presidenti che abbiano meno di tre anni d'esercizio, io non penso che possano sussistere le obiezioni medesime.

Per conseguenza, mentre non insisto sull'ultimo alinea per non decidere intempestivamente la questione circa la possibilità di chiamare gli avvocati, prego la Commissione e la Camera di accettare, nell'interesse della giustizia, la prima parte di questo articolo, riservandomi di ripigliare la parola per alcune altre osservazioni, se saranno necessarie.

**PRESIDENTE.** La Commissione si arrende a questa preghiera del guardasigilli?

**SINEO, relatore.** Con suo rincrescimento la Commissione non si arrende; essa non ha dimostrata grande ripugnanza ad accettare la prima parte dell'articolo sesto quale è proposto dal Ministero; ma le sembra che sia

materia di ordine generale, la quale potrebbe fare oggetto di una legge speciale.

È meglio, per quanto è possibile, segregare le materie; si tratta qui unicamente di provvedere per la giustizia a Casale, e provvediamo sicuramente se accettiamo il progetto del Ministero nella parte che è stata sin qui discussa. Pare che per l'oggetto speciale di questa legge non debbasi andare più in là.

In quanto all'ammettere, come si fa a Sassari, il presidente del tribunale di prima istanza a sedere nel seno della Corte d'appello, forse credo che l'onorevole guardasigilli facilmente sentirà che questo provvedimento non bisogna proporlo in un modo assoluto; converrebbe almeno mettere qualche restrizione. A cagion d'esempio dovrebbe il presidente intervenire a votare anche nelle cause nelle quali fu sentenziato dal tribunale da esso presieduto? Naturalmente quando egli prese parte alla votazione non potrebbe intervenire; ma potrà egli intervenire quando sarà stato estraneo alla votazione?

Qui avvi una grave obiezione. Nei corpi giudiziari, come in tutti i corpi, esiste quello che si chiama *spirito di corpo*, si ha cioè qualche tendenza a mantenere ciò che il corpo, a cui si appartiene, ha deciso. Bisognerebbe dunque fare una distinzione. È materia che merita una più ampia discussione; epperò la Commissione pregherebbe il ministro a riservarla ad altra legge, e, se vuole, ad una legge speciale.

In quanto poi all'intervento degli avvocati...

**PRESIDENTE.** Il Ministero ha aderito su questo particolare alla soppressione.

**SINEO, relatore.** Non aggiungerò parola a questo riguardo, e conchiudo pregando il ministro di astenersi dall'insistere ulteriormente; la legge, in quanto allo scopo principale che egli si proponeva, è conforme al suo desiderio; piacciagli di accontentarsene.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sono lieto di sentire che la Commissione non sarebbe aliena dallo ammettere la prima parte dell'articolo 6; e veramente, quando si domanda un provvedimento che non può pregiudicare ad alcuno, che non nuoce all'erario nazionale, che non danneggia la giustizia, e che facilita l'amministrazione della medesima, io credo che nè nella Commissione, nè nella Camera possa esservi dissenso nello ammetterlo.

L'onorevole relatore, dopo avere fatta questa dichiarazione, mi invitava a non insistere nemmeno per l'approvazione di questa prima parte, di cui egli non contesta nè la ragionevolezza, nè l'utilità, per due motivi: primieramente perchè la dice estranea alla legge attuale, che ha per solo scopo di provvedere alla spedizione delle cause arretrate presso la Corte d'appello di Casale; in secondo luogo perchè, nei termini nei quali è proposta questa prima parte, lascierebbe qualche dubbio se possa chiamarsi il presidente del tribunale, non solo nel caso in cui egli ha giudicato, ma anche nel caso in cui egli non sia intervenuto nella pronunzia della sentenza profertasi dal tribunale cui presiede. Mi pare che queste difficoltà non sieno tali per cui, convinto come sono non

solo della bontà, ma della necessità di questa disposizione, dopo averla proposta, io debba abbandonarla.

In ogni caso, mi scusi la Camera, io dico francamente che preferisco che la responsabilità non sia mia e che sia del Parlamento, se non si gode sin d'ora di questo vantaggio. Quindi insisto nella mia proposta.

Quanto al primo obbietto che mi si faceva, che non convenga intraleciare le materie, convengo sul principio, ma mi pare che non sarebbe cosa conveniente che venissi domani ad occupare nuovamente il Parlamento per una disposizione semplice ed ovvia come è questa: giacchè l'ho proposta, la Camera darà il suo voto sulla medesima, e mi pare vi sia nulla di difficile in questo, che almeno per una volta si lasci inserire una disposizione, benchè possa da sè fare oggetto di una legge speciale.

Quanto alle altre difficoltà non ho creduto di dovere prevedere il caso di sospicione del presidente che deve essere chiamato, perchè io sono persuaso che nè il presidente della Corte chiamerebbe un presidente di tribunale per giudicare della sentenza in cui egli è intervenuto, nè lo stesso presidente vorrebbe intervenire come giudice d'appello in una sentenza emanata nel suo tribunale; io ritenni che la cosa già si avesse per intesa; tuttavia, a tranquillare di più la Commissione sarei disposto ad aggiungere al fine della prima parte: « quando non si tratti di sentenza emanata dallo stesso tribunale. » Con ciò si elimina ogni sospetto di personalità.

Non resta più che la sola difficoltà che, cioè, questa disposizione possa fare oggetto di una legge separata. È vero, può farla; ma niente osta che la medesima si inserisca pure nella legge presente.

**SINEO, relatore.** Ho detto che forse la Commissione non avrebbe avuta difficoltà, nè ripugnanza ad accettare la prima parte dell'articolo di cui si tratta, ed ho espressa una mia opinione, giacchè la Commissione, affidata dell'adesione che credeva prestata dall'onorevole guardasigilli alla soppressione di quest'articolo, non lo ha posto in discussione.

Ma debbo ora dichiarare, dietro spiegazioni di alcuni colleghi, che, se quest'articolo fosse rinviato alla Commissione, potrebbe dare luogo alle più serie discussioni. Vi sono dissensi sul merito intrinseco della proposta. È questo un motivo di più per segregare interamente questo articolo dalla legge.

L'onorevole guardasigilli creda che coprirà meglio la sua responsabilità, se aderirà al sistema della Commissione di segregare questa materia da quella sin qui discussa, anzichè provocare immediatamente dalla Camera un voto sulla sua proposta.

L'onorevole guardasigilli porta opinione che non valga la pena di presentare una legge apposita per questa semplice e speciale disposizione, ma io credo per contro che si dovrebbe fare sempre così. Giova in ciò l'esempio della Francia. Apriamo il *Moniteur* nei primi anni, nel tempo in cui si sono fatte leggi in maggior quantità, e forse si sono fatte le leggi migliori; in ogni giorno si presentavano leggi di un articolo solo. È questo eziandio

il miglior modo di mettere facilmente d'accordo i vari poteri dello Stato.

L'onorevole guardasigilli dunque non può temere nessuna difficoltà nell'andamento del suo progetto, segregando quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Il Ministero insiste perchè sia conservata la prima parte dell'articolo 6 coll'aggiunta testè indicata.

Io darò lettura dell'articolo così modificato, e la Camera deciderà:

« Art. 6. Tuttavolta, per malattia, per assenza o per altro qualunque impedimento, manchi in una Corte d'appello il numero indispensabile dei consiglieri per tenere nelle varie classi le udienze prescritte, è autorizzato il primo presidente a chiamarvi a supplire il presidente del tribunale, quando non si tratti di sentenza emanata dallo stesso tribunale. »

(Fatta prova e controprova, è adottato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	135
Maggioranza . . . . .	68
Voti contrari . . . . .	70
Voti favorevoli . . . . .	65

(La Camera rigetta.)

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER UN PRESTITO DI 50 MILIONI.**

**ROBECCHI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per un prestito di 50 milioni.

*Molte voci.* Legga! legga!

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire la Camera che questa relazione è già stampata, sì che può essere distribuita anche all'istante. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 452.)

Ora soggiungerò che all'ordine del giorno per domani non vi potrebbe essere nulla in pronto, perchè la discussione dei due schemi di legge che sono ancora all'ordine del giorno probabilmente sarà esaurita nella tornata d'oggi; onde, se la Camera lo crede, facendosi immediatamente la distribuzione di detta relazione, potrebbe la discussione di questo progetto di legge essere posta all'ordine del giorno per domani.

*Molte voci.* Sì! sì!

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER INDENNITÀ AL SIGNOR MORSE INVENTORE DI UN APPARECCHIO TELEGRAFICO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli seguenti, che sono approvati:)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al dottore Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato.

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e ripartita fra gli esercizi seguenti, cioè:

« Esercizio 1859 . . . L.	5,685 79
» 1860 . . . »	5,685 79
» 1861 . . . »	5,685 79
» 1862 . . . »	5,685 78
Totale . . . L.	<u>22,743 15</u>

« Art. 3. Per l'applicazione della parte di detta spesa a carico del bilancio 1859 è autorizzata l'istituzione di apposita categoria sotto il numero 86 e colla denominazione *Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato.* »

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge. Prego i signori deputati di non allontanarsi, perchè c'è ancora un altro progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	109
Maggioranza . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	11

(La Camera approva.)

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER RIPARAZIONI ALLE STRADE NAZIONALI DA NIZZA A VOLTRI E DA FOSSANO A SAVONA.**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per riparazioni alle strade nazio-

nali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 99.)

Do lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Sono autorizzate le seguenti maggiori spese ai bilanci 1858 e 1859 del Ministero dei lavori pubblici per le riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri, e da Fossano a Savona.

« Bilancio 1858. — *Acque, ponti e strade.* — Categoria 14 bis. *Spese di miglioramento — Strada nazionale da Savona a Fossano*, lire 15,000.

« Bilancio 1859. — *Acque, ponti e strade.* — Categoria 20. *Spese di miglioramento — Strada nazionale da Nizza a Voltri*, lire 70,000.

« Categoria 21. *Strada nazionale da Savona a Fossano*, lire 50,000. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo unico della legge.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	96
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge per concedere al Governo la facoltà di contrarre un prestito di 50 milioni.